



TRIBUNALE DI PATTI

Il Giudice del Lavoro

Letti gli atti del procedimento iscritto al n. 2475/2019 R.G.;

rilevato che con ricorso ex art. 414 c.p.c. ed annessa domanda cautelare ex art. 700 c.p.c., depositati il 18.7.2019 [redacted] - premesso di essere stata assunta a tempo indeterminato quale docente di scuola dell'infanzia con titolarità nella città di Mantova e di essere stata assegnata in via provvisoria presso l'IC Tommaso Aversa di Mistretta nell'a.s. 2018/2019, ha avanzato nei confronti del M.I.U.R., degli Uffici Scolastici per la Lombardia e degli Ambiti Territoriali di Messina e Mantova istanza ex art. 700 c.p.c., tesa ad ottenere in via d'urgenza l'accertamento del proprio diritto alla precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992 quale referente unico del suocero [redacted] con grave disabilità, e il conseguente trasferimento presso una scuola ricadente nel Comune di Messina, Milazzo, ovvero in via gradata ad una delle scuole/comuni di cui alla domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020, anche in soprannumero;

che non sussiste, nella specie, un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra il ricorrente e i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2019/2020, non rendendosi necessaria nei loro confronti alcuna notifica del ricorso odierno, in quanto la domanda della [redacted] è volta alla declaratoria del proprio diritto a vedersi riconoscere la precedenza di cui all'art. 33 co. 5 l. 104/92 con ordine, all'Amministrazione convenuta, di assegnarla in una delle sedi della Provincia di Messina idonee alla necessità di assistenza a familiare disabile, senza tuttavia indicare uno specifico posto, di talché la pronuncia di accoglimento cui aspira sarebbe idonea a produrre i suoi effetti anche in mancanza di contraddittorio con i controinteressati dacché incidente solo indirettamente sulla loro posizione (cfr., in tal senso, Trib. Roma, 4.4.2019);

che, alla stregua della cognizione sommaria propria di questa fase e salva la più approfondita valutazione da farsi in quella eventuale di merito, è dato ravvisare il *fumus boni iuris*, quale probabile fondatezza della pretesa azionata in giudizio;

che le circostanze di fatto dedotte in ricorso risultano documentalmente provate, in particolar modo con riferimento allo status di "unico referente" del soggetto disabile da parte del richiedente, attesa la documentata impossibilità da parte degli altri parenti più stretti di prendersi cura con continuità dell'[redacted] (cfr. documentazione in atti);



che la norma speciale di cui all'art. 601 del T.U. sulla scuola (D. Lgs. n. 297/1994) prevede che gli artt. 21 e 33 della legge n. 104/1992 comportino la precedenza anche in sede di mobilità; che, di contro, il C.C.N.I. vigente *ratione temporis* non riconosce alcuna precedenza nei trasferimenti interprovinciali al docente che assiste il disabile che sia parente o affine entro il secondo grado ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età; che le relative disposizioni pattizie, meno favorevoli, si pongono in contrasto con la suddetta norma imperativa e vanno quindi ritenute nulle;

che, sotto diverso profilo, sussiste il *periculum in mora*, posto che i tempi necessariamente lunghi del giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antiggiuridica non suscettibile di ristoro *ex post*, ed anzi rischierebbero di pregiudicare il diritto-dovere della ricorrente, alla scadenza dell'assegnazione provvisoria (31.8.2018), di prestare anche per gli anni successivi la dovuta assistenza al suocero portatore di handicap grave, residente nel comune di Messina;

che le spese possono regolarsi come in dispositivo, per la presente fase cautelare, ex D.M. n. 55/2014, in considerazione del valore della domanda (valore indeterminabile, complessità bassa), dell'assenza di istruttoria e dell'entità delle questioni trattate, e che vanno poste a carico del contumace Miur, soccombente;

P. Q. M.

ordina al Ministero resistente, contumace, di provvedere al trasferimento interprovinciale della ricorrente a far data dall'a.s. 2019/2020 presso una scuola ricadente nel Comune di Messina, Milazzo, ovvero ad una delle scuole/ comuni di cui alla domanda di trasferimento, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità per l'a.s. 2019/2020, anche in soprannumero, quale docente di Scuola dell'infanzia, con la precedenza di cui all'art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/1992;

condanna il Miur, in persona del Ministro *pro tempore*, al pagamento, in favore di Cuiotola

[REDACTED] che liquida in euro 1.821,00 oltre spese generali al 15% IVA e

[REDACTED] del procuratore assistente

Patti, 22.8.2019

Il Giudice del Lavoro feriale
Pietro Paolo Arena





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE FERIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga
nel procedimento iscritto al n. 3784/2019 R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza
feriale dell'8 agosto 2019 ha emesso la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza cautelare proposta da [REDACTED] con ricorso *ex art.* 700 c.p.c.,
contestualmente al ricorso *ex art.* 414 c.p.c., depositato in data 18 luglio 2019;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
inteso il procuratore della ricorrente;

OSSERVA

Con ricorso *ex art.* 700 c.p.c., depositato in data 18 luglio 2019, contestualmente al ricorso *ex*
art. 414 c.p.c., [REDACTED] rispondeva:

- di essere docente, assunta a tempo indeterminato in data 1 settembre 2014 attualmente in servizio, in assegnazione provvisoria, presso IIS Antonello di Messina;
- di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 203 dell' 8 marzo 2019;
- di avere chiesto, in domanda, l'accertamento del proprio diritto alla precedenza nel trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, per assistenza alla madre;
- non le era stata assegnata la precedenza richiesta e ciò per effetto dell'illegittima applicazione ed attuazione dell'O.M. n. 203/2019 attuativa del CCNI del 31.12.2018, sebbene vi fossero posti disponibili.

Tutto ciò premesso, deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli art 21 e 33 della Legge 104/92, la violazione dell'art 601 del D.Lgs 297/94, del principio gerarchico delle fonti e l'illegittimità dell'art 13 CCNI, rilevando, in particolare che il contratto collettivo nazionale integrativo limitava il diritto alla precedenza assoluta nelle operazioni di mobilità alle ipotesi di personale docente che prestava "assistenza" in quanto "figlio referente unico" del "genitore con disabilità" solo all'interno e per la provincia in cui era ubicato il comune di assistenza.



Emerge, poi, dagli atti che la ricorrente è l'unico familiare in grado di occuparsi della propria madre in quanto il padre della ricorrente risulta deceduto ed il fratello vive e lavora a Roma. Accertata la sussistenza del *fumus boni iuris*, a giudizio di questo decidente appare sussistere anche il *periculum in mora*.

In particolare, va evidenziato che la ricorrente è stata assegnata presso l'ambito dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto ed il ritorno della ricorrente nella propria sede precluderebbe alla stessa la possibilità di assistere la madre.

In ragione di quanto sopra esposto, che rende superflua ogni ulteriore valutazione, con una cognizione sommaria propria di questa fase, va riconosciuto il diritto della ricorrente all'assegnazione di un altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, con il rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992. Le spese saranno regolamentate all'esito del giudizio di merito, già instaurato.

P.Q.M.

visti gli artt. 700, 669 bis ss., 409 ss. c.p.c., così provvede:

- ordina al Ministero resistente di riassegnare la ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.
- spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Messina, 12 agosto 2019

Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga





TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE FERIALE
REPUBBLICA ITALIANA

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga
nel procedimento iscritto al n. 3550/2019 R.G. sciogliendo la riserva assunta all'udienza
feriale dell'8 agosto 2019 ha emesso la seguente

ORDINANZA

letta l'istanza cautelare proposta da [redacted] con ricorso ex art. 700 c.p.c.,
contestualmente al ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 5 luglio 2019;
letta la memoria di costituzione del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia –
Ambito territoriale per la provincia di Messina;
visti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta;
intesi i procuratori delle parti;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data 5 luglio 2019, contestualmente al ricorso ex art.
414 c.p.c., [redacted] esponeva:

- di essere stata assunta in data 1 settembre 2015 quale docente di scuola della scuola
secondaria di II grado con contratto a tempo indeterminato e di essere attualmente in
servizio presso [redacted];
- di avere partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n 203
dell'8 marzo 2019;
- di avere chiesto in domanda l'accertamento del proprio diritto alla precedenza nel
trasferimento interprovinciale ai sensi dell'art 33 comma 3 e 5 della legge 104/1992, per
l'assistenza alla madre portatore di handicap grave nonché il riconoscimento del servizio
svolto alle dipendenze degli istituti paritari e la valutazione del titolo concorsuale della
specializzazione Ssis;
- nonostante il possesso di tutti i requisiti richiesti per usufruire della precedenza di cui alla
l.104/1992 non si era vista riconoscere il proprio diritto alla precedenza nei trasferimenti
interprovinciali.

Tutto ciò premesso, deduceva la violazione e/o falsa applicazione degli art 21 e 33 della Legge
104/92, la violazione dell'art 601 del D.Lgs 297/94, del principio gerarchico delle fonti e



- ordina al Ministero resistente di riassegnare il ricorrente in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda, nel rispetto del diritto di precedenza di cui all'art. 33, comma 5, l. 104/1992.

- -spese al merito.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Messina, 12 agosto 2019

Il G.L.

Rosa Bonanzinga

